

SCHEDA NR.07
Emissioni in atmosfera

Ambito di applicazione

Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, secondo quanto specificato ai punti 1), 2), 3), e 4) del D.P.C.M. 21 luglio 1989, si applica all'attività di realizzazione di stabilimenti od altri impianti fissi adibiti ad usi industriali o di pubblica utilità, compresi gli impianti di imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443, da cui derivi anche soltanto uno dei seguenti effetti: alterazione della salubrità, pericolo o danno alla salute, alterazione delle risorse biologiche ed ecosistemi, compromissioni di usi legittimi da parte di terzi.

Il D.P.R. citato sottopone a preventivo controllo nella forma di un'autorizzazione della Regione espressa e specifica l'inizio della costruzione di un nuovo impianto e distingue tale momento da quello dell'attivazione dell'esercizio egualmente soggetto al controllo regionale (Cass. pen., sez. III, 30 luglio 1994, n. 8703).

Sono esclusi dal campo di applicazione del D.P.R. 203/1988 i seguenti impianti (D.P.C.M. 21 luglio 1989):

- impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale;
- impianti termici inseriti in complessi industriali, ma destinati esclusivamente al riscaldamento dei locali;
- impianti di climatizzazione;
- impianti termici destinati al riscaldamento di ambienti, al riscaldamento dell'acqua per utenze civili, alla sterilizzazione e disinfezioni mediche, al lavaggio di biancheria e simili, all'uso di cucine, mense ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione;
- impianti di distribuzione di carburante per autotrazione;
- impianti di produzione di energia elettrica tramite sistemi eolici, fotovoltaici e solari;
- impianti industriali destinati alla difesa nazionale.

La normativa esonera gli impianti ad inquinamento poco significativo dalla necessità di acquisire l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'allegato n. 1 al D.P.R. 25/7/1991. E' inoltre consentita l'autorizzazione in via generale per gli impianti a ridotto inquinamento, previa autocertificazione del titolare del rispetto delle prescrizioni indicate dalla Regione per la tipologia d'impianto in questione.

Secondo il D.P.C.M. 21 luglio 1989, non sono soggetti alle procedure autorizzatorie previste dal D.P.R. 203/1988 i seguenti impianti:

- impianti di emergenza e di sicurezza;
- laboratori di analisi e ricerca.

Inoltre, il D.P.R. 25 luglio 1991 ha escluso gli "impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi, a condizione che non siano presenti emissioni contenenti sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene o le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate".

Adempimenti

La Regione Basilicata ha disciplinato la materia delle emissioni in atmosfera poco significative e delle attività a ridotto inquinamento atmosferico con L.R. 24/12/1992, n. 25.

a) Attività ad inquinamento poco significativo (I.A.P.S.)

Le attività elencate nell'allegato 1 alla suddetta legge regionale (vedi allagato A della

presente scheda) sono considerate ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione.

Domanda

I titolari delle attività ad inquinamento poco significativo devono presentare alla Regione - Dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali - una comunicazione con la quale dichiarino la sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto.

La Giunta regionale ha provveduto a definire lo schema della comunicazione con Delib.G.R. 2133 del 19/11/2002, pubblicata sul B.U.R. Basilicata n. 90 del 10/12/2002 (vedi allegato C).

b) Attività a ridotto inquinamento atmosferico (R.I.A.)

Le attività indicate nell'allegato 2 della L.R. 25/92 (vedi allegato B), escluse quelle che possono emettere sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o autogene e sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dai provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, sono considerate a ridotto inquinamento atmosferico e sono soggette ad autorizzazione da chiedere con procedura semplificata.

La procedura semplificata si fonda sul principio in base al quale le qualità e le quantità delle emissioni siano deducibili dalla indicazione delle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel ciclo di lavorazione e/o produzione.

Domanda

I titolari delle attività a ridotto inquinamento atmosferico devono presentare alla Regione - Dipartimento Ambiente e Territorio, e per conoscenza al Sindaco del Comune competente per territorio, domanda di autorizzazione con modello semplificato.

Lo schema di domanda varia a seconda che si tratti di una nuova attività a ridotto inquinamento atmosferico (allegato D) , di attività a ridotto inquinamento atmosferico per flusso di massa ex art. 4 comma 1 D.P.R. 25/7/91 (vedi allegato E) o del trasferimento della suddetta attività (allegato F).

Nel primo caso, alla domanda va allegato anche una relazione tecnica secondo lo schema predefinito dalla Regione (allegato G). Nel secondo caso (art. 4 comma 1), alla domanda la documentazione predisposta dalla Regione secondo quanto indicato nell'allegato H.

Istruttoria

Il Dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale, previa istruttoria dello stesso Ufficio, rilascia l'autorizzazione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, e trasmette alla A.S.L. e alla Provincia, competenti per territorio, copia dell'autorizzazioni medesima.

Quanto sopra va coordinato con la Tabella 2 allegata alla Delib.G.R. 29/5/2002 n. 920, che elenca le emissioni in atmosfera tra le tematiche attribuite alla competenza prevalente dei Dipartimenti provinciali dell'ARPAB che, pertanto, sono i responsabili dei relativi procedimenti, ai sensi degli artt. 3 e 4 L.R. n. 27/1997.

La procedura semplificata, prevista dall'art. 8 della L.R. 25/92 e confermata in via interpretativa dalla Delib.G.R. 28/4/1998, n. 1274, consente di evitare la preventiva acquisizione del parere del Comune dove deve essere ubicato l'impianto, come prescritto, invece, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 203/1988 per tutte le fattispecie di impianti diversi dalle attività a ridotto inquinamento atmosferico.

c) - Attività assoggettate alle procedure autorizzatorie integrali.

I titolari delle attività che non rientrano nelle tipologie di cui sopra (I.A.P.S. e R.I.A.),

sono tenuti a richiedere l'autorizzazione ai sensi degli artt. 6, 12 o 15 del D.P.R. n. 203/1988, sulla base della procedura di seguito descritta.

Installazione di un nuovo impianto industriale (art. 6 del DPR 203/88) - modifica o ampliamento di un impianto industriale (art. 15 lett. a del DPR 203/88)

1. Presentazione della richiesta di autorizzazione alla Regione (vedi allegato I, L e M), al Ministero dell'Ambiente e per conoscenza al Comune territorialmente competente. A tutte le suddette domande autorizzatorie va allegata la documentazione indicata nell'allegato H.
2. Richiesta parere. La Regione, dopo aver verificato la completezza della domanda e della documentazione allegata, richiede al Comune territorialmente competente il prescritto parere di tipo igienico-sanitario e urbanistico riguardo la compatibilità dell'impianto con la destinazione prevista nell'area di ubicazione ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 4 del D.P.R. 203/88. Nel caso di modifica di impianti comportanti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni (art. 15 lettera a) si richiede altresì il parere igienico-sanitario al Comune.
3. Documentazione incompleta. Nel caso in cui il richiedente abbia presentato documentazione incompleta o insufficiente ai fini della valutazione tecnica, la Regione interrompe i termini di cui all'art. 7 del D.P.R. 203/88, invitando il richiedente a completare la documentazione o, se necessario ad apportare modifiche al progetto.
4. Il Comune competente trasmette il proprio parere entro 45 giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 7 del DPR 203/88. Decorso inutilmente il termine la Regione sollecita il Comune ad esprimere il parere entro un ulteriore periodo.
5. Rilascio autorizzazione. La Regione, ottenuti i pareri, procede al rilascio dell'autorizzazione. Sull'autorizzazione rilasciata sono fissati:
 - quantità e qualità delle emissioni consentite; modalità di misurazione delle stesse;
 - termine per la messa a regime degli impianti autorizzati;
 - periodicità degli autocontrolli.
6. Inizio lavori . Solo dopo aver ottenuta l'autorizzazione, il titolare può dare inizio ai lavori di costruzione/installazione dell'impianto.
7. Avviso di messa in esercizio dell'impianto . Quindici giorni prima della messa in esercizio, il titolare dell'impianto è tenuto a darne comunicazione alla Regione e al Comune. Ciò consente agli uffici regionali di preavvertire l'ARPAB, che dovrà attivarsi, quando l'impianto sarà a regime, per i controlli di competenza regionale.
8. Avvio attività e messa a regime. Dalla messa in esercizio dell'impianto, l'impresa dispone di un periodo per la messa a regime dello stesso, la cui durata è fissata dalla regione nell'autorizzazione.

Scadenze e rinnovi

Le prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata possono essere modificate in seguito all'evoluzione dei sistemi tecnologici di contenimento delle emissioni inquinanti.

Le modifiche sostanziali a carico di impianti esistenti - che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti - ovvero il trasferimento di un impianto in altra località, devono essere sottoposti ad autorizzazione preventiva secondo le procedure relative ai nuovi impianti

Oneri

Nulla è dovuto tranne le spese relative al bollo.

Sanzioni

Art. 24 D.P.R. 203/88:

1. Chi inizia la costruzione di un nuovo impianto senza l'autorizzazione, ovvero ne continua l'esercizio con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura dell'impianto, è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da euro 258,00 a euro 1032,00.
2. Chi attiva l'esercizio di un nuovo impianto senza averne dato, nel termine prescritto, comunicazione preventiva alle autorità competenti è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a euro 1032,00.
3. Chi omette di comunicare alla Regione, nel termine con riferimento al periodo prescritto, i dati relativi alle emissioni, effettuate a partire dalla data di messa a regime degli impianti, è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a euro 1032,00.
4. Chi, nell'esercizio di un nuovo impianto, non osserva le prescrizioni dell'autorizzazione o quelle imposte dalla autorità competente nell'ambito dei poteri ad essa spettanti, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a euro 1032,00.
5. Alla pena prevista dal punto 4 soggiace chi nell'esercizio di un nuovo impianto non rispetta i valori limite di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale e regionale.
6. Nei casi previsti dai punti 4 e 5 si applica sempre la pena dell'arresto sino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

Art. 25 D.P.R. 203/88:

1. Chi, esercitando un impianto esistente, non presenta alle autorità competenti, ai sensi dell'art. 12, la domanda di autorizzazione nel termine prescritto, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da euro 258,00 a euro 1032,00.
2. Chi, nel caso previsto dal punto 1, non osserva le prescrizioni dell'autorizzazione o quelle imposte dalla autorità competente nell'ambito dei poteri ad essa spettanti, ovvero non realizza il progetto di adeguamento delle emissioni nei tempi e nei modi indicati nella domanda di autorizzazione, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a euro 1032,00.
3. Alla pena prevista dal punto 2 soggiace chi nell'esercizio di un impianto esistente non rispetta i valori di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale.
4. Nei casi previsti dai punti 2 e 3 si applica sempre la pena dell'arresto sino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.
5. È sottoposto alla pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da euro 258,00 a euro 1032,00 chi continua l'esercizio dell'impianto esistente con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura dell'impianto.
6. Chi esegue la modifica o il trasferimento dell'impianto senza l'autorizzazione prescritta

dall'art. 13 è punito, nel primo caso, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a euro 1032,00, e, nel secondo, con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da euro 258,00 a euro 1032,00.

7. Chi contravviene all'obbligo previsto nel comma 5 dell'art. 13 è punito con la pena dell'arresto sino ad un anno o dell'ammenda sino a euro 1032,00.

Art. 26 D.P.R. 203/88:

1. I titolari degli impianti che non utilizzano i combustibili conformi alle prescrizioni adottate ai sensi dell'art. 16 sono puniti con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da euro 258,00 a euro 1032,00.

Principale normativa di riferimento

Normativa comunitaria:

- Direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria.

Normativa nazionale:

- D.P.R. n. 203/88 "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183"; DPCM 21 luglio 1989.
- D.P.C.M. 21 luglio 1989.
- D.P.R. 25 luglio 1991 "Regolamentazione per gli impianti a ridotto inquinamento atmosferico e a inquinamento poco significativo".

Normativa regionale:

- L.R. 24/12/1992, n. 25 "Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico", pubblicata nel B.U. Basilicata 31 dicembre 1992, n. 43.
- Delib.G.R. 28/4/1998, n. 1274 "Circolare interpretativa della L.R. 24 dicembre 1992 n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni avente ad oggetto: disposizioni in materia di emissioni in atmosfera poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico", pubblicata nel B.U. Basilicata 16 maggio 1998, n. 28.
- L.R. 8/3/1999, n. 7 – artt. 50 e 51 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", pubblicata nel B.U. Basilicata 18 marzo 1999, n. 17.
- Delibera G.R. 29/5/2002 n. 920, "Direttiva per il coordinamento e l'integrazione funzionale dei dipartimenti provinciali ARPAB e dei Dipartimenti di prevenzione delle aziende Sanitarie UU.SS.LL. per le attività di comune interesse", pubblicata nel B.U. Basilicata 16 giugno 2002, n. 41.
- Delibera G.R. 12/2002.

Amministrativa comunale:

- Piano Regolatore Generale.
- Regolamento Edilizio.

Tempistica

- (vedi Adempimenti)

Endoprocedimenti

Uffici e/o Servizi comunali

- Ufficio Protocollo e flussi documentali;
- S.U.A.P.;
- Ufficio Ambiente;
- Ufficio Urbanistica ;

Enti terzi

- Regione (procedimenti ambientali, di igiene e sicurezza)
 - Dipartimenti Regionali;
 - Azienda Sanitaria U.S.L.;
 - A.R.P.A.B.;

ITER (schema di base)

La domanda di autorizzazione (o comunicazione) viene presentata all'Ufficio Protocollo e flussi documentali del Comune che provvede a trasmetterla allo S.U.A.P.

Lo S.U.A.P., verificata la regolarità amministrativa dell'istanza presentata, nonché la sussistenza dei requisiti necessari previsti per legge, trasmette la stessa istanza corredata della necessaria documentazione, agli uffici e/o servizi interni ed agli enti esterni coinvolti nello specifico procedimento amministrativo avviato con la richiesta. Con specifica nota comunica l'avvio dello stesso procedimento amministrativo al richiedente.

Ottenuti i pareri, nulla-osta e/o specifiche autorizzazioni dalle strutture comunali ed enti terzi coinvolti, lo S.U.A.P. rilascia l'autorizzazione finale o comunica il nulla-osta alla realizzazione dell'impianto.

L'eventuale interruzione dei tempi, nonché la richiesta di integrazione di documenti sono disciplinate dal D.P.R. n. 447/98, modificato ed integrato dal D.P.R. n. 440/2000.

Procedure di collaudo e rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.